



Numero di protocollo : AMM23/03/20.037826U



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

La Presidente f.f.
Avv. Maria Masi

Roma, 23 marzo 2020

Ill.mi Signori Avvocati

- **PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI**
- **PRESIDENTI DELLE UNIONI REGIONALI FORENSI**

L O R O S E D I

via e-mail

OGGETTO: PROVVEDIMENTI CNF

Cara Presidente, Caro Presidente,

Vi trasmetto il testo delle delibere assunte dal Consiglio Nazionale Forense, in occasione della seduta amministrativa di data 20 marzo 2020, aventi ad oggetto alcuni dei provvedimenti adottati per l'emergenza sanitaria.

Cordiali saluti

LA PRESIDENTE F.F.

Avv. Maria Masi

Allegati: n. 1 c. s.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ESTRATTO

**DAL VERBALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE N. 12-A,
RELATIVO ALLA SEDUTA AMMINISTRATIVA DEL 20 MARZO 2020**

OMISSIS

DELIBERA n.167
EMERGENZA CORONAVIRUS

Il Consiglio Nazionale Forense, nella seduta del 20 marzo 2020, in gran parte dedicata alle problematiche legate all'emergenza Coronavirus,

- fermo restando ogni altro ulteriore intervento in favore dell'Avvocatura, da decidere nella imminente seduta straordinaria che sarà appositamente tenuta,
- sentiti la Presidente f. f, e tutti i Consiglieri,
- ritenuto di dover intervenire nell'immediato con provvedimenti concreti sia a favore della società civile sia a favore della classe Forense così duramente colpita,

delibera

- 1) di sospendere la riscossione del contributo dovuto al Consiglio Nazionale Forense dai COA fino al 30 settembre 2020;
- 2) di destinare la somma di 250.000 euro (duecentocinquantamila) all'acquisto, in accordo con la Protezione Civile, di strumenti sanitari atti a far fronte all'emergenza sanitaria in corso, quale significativa espressione di solidarietà di tutta la classe Forense.

Si dichiara l'immediata esecutività e si manda all'Ufficio di Presidenza per l'attuazione.

OMISSIS

DELIBERA n.168
FORMAZIONE CONTINUA E TIROCINIO

Il Consiglio Nazionale Forense,

- considerato che l'emergenza COVID 19 impone di adottare provvedimenti in materia formativa che siano uniformi per tutto il territorio nazionale;
- considerato che tali provvedimenti devono necessariamente coordinarsi con l'obbligo previsto dagli articoli 11 e 21 L. 247/2012 e con tutti gli altri provvedimenti legislativi in materia di tenuta di albi ed elenchi;
- in deroga all'art. 12 del Regolamento CNF n. 6 del 16/07/2014 e successive modifiche

delibera che

- 1) l'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 non viene conteggiato ai fini del triennio formativo di cui al comma 3 dell'art. 12 del Regolamento CNF 6 del 16 luglio 2014 e ss mm;

- 2) nell'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, ciascun iscritto adempie l'obbligo formativo di cui all'art. 11 della L. 247 del 31 dicembre 2012 mediante il conseguimento di minimo cinque crediti formativi, di cui tre nelle materie ordinarie e due nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi, deontologia ed etica professionale;
- 3) i crediti formativi acquisiti nell'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 potranno essere conseguiti anche integralmente in modalità FAD;
- 4) i crediti formativi acquisiti nell'anno 2020 saranno integralmente compensabili, per quantità e per materie, da parte dell'iscritto, sia con i crediti conseguiti negli anni del triennio formativo 2017/2019, ove concluso, sia con i crediti da conseguire nel triennio formativo successivo.

Inoltre

- considerati i provvedimenti governativi che hanno disposto la sospensione dell'attività giudiziaria e limitato l'attività da svolgersi presso gli studi legali professionali, così come negli uffici legali di enti e amministrazioni pubbliche in cui viene svolto il tirocinio forense;
- considerati altresì i provvedimenti di sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole di ogni ordine e grado

invita

- gli iscritti a promuovere il lavoro da remoto anche per i tirocinanti;
- i Consigli dell'Ordine degli Avvocati a sospendere i colloqui per il rilascio di abilitazioni e certificati di compiuto tirocinio, provvedendo in proposito, ove possibile, sulla scorta di elementi documentali e a promuovere attività formative a distanza;
- le Scuole Forensi a consentire il completamento dei corsi di formazione per l'accesso, ove possibile, adottando le modalità di formazione a distanza

delibera

di presentare al Ministro della Giustizia richiesta di provvedimento che, in deroga al disposto dei cui all'articolo 8 comma 4 del DM 17 marzo 2016 n. 70, consenta il rilascio del certificato di compiuto tirocinio anche qualora il tirocinante non abbia assistito a venti udienze nel semestre dal 1° gennaio al 30 giugno 2020.

Si dichiara l'immediata esecutività e si manda alla segreteria per le comunicazioni.

OMISSIS

È estratto conforme all'originale.

Roma, 20 marzo 2020

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria


